

Si riprende la discussione dei provvedimenti per il Mezzogiorno.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, accetta l'emendamento dell'onorevole Rocco?

MAJORANA GIUSEPPE, *relatore*. No: è rimandato come tutti gli altri.

ROCCO. Consento, dopo la dichiarazione dell'onorevole relatore, che di tutti gli emendamenti si parli all'articolo 11.

PRESIDENTE. Così per l'articolo 8 non rimane che l'emendamento concordato tra il Ministero e la Commissione: « Il locatore o il sublocatore di fondi rustici, in caso di riconosciuto bisogno sarà tenuto, ecc. »

Con questo emendamento pongo a partito l'articolo 8.

(È approvato).

Art. 9.

Nei contratti di locazione o di sub-locazione dei fondi rustici a forma di fitto in generi o in denaro, in caso di riconosciuto bisogno e non ostante qualsiasi patto in contrario, il locatore sarà tenuto a somministrare al contadino affittuario i generi o le somme strettamente necessarie alla buona conduzione del fondo nella misura di una somma o di una quantità non superiore ai due quinti del fitto convenuto per l'annata.

L'obbligo delle somministrazioni non comincia che dopo la semina, ed è limitato ai periodi dei lavori agricoli.

Sulle somministrazioni in generi non potrà convenirsi interesse superiore alla sedicesima parte dei generi ricevuti, computando la frazione d'anno per anno intero; sulle somministrazioni in danaro l'interesse non potrà superare la misura commerciale del 0.50 per cento al mese computando la frazione di mese per mese intero.

La restituzione dovrà eseguirsi al raccolto.

Se la somministrazione fu in generi si seguiranno le norme prescritte all'articolo seguente, se in denaro la restituzione dovrà eseguirsi in denaro o in prodotti raccolti sul fondo, calcolati al prezzo corrente sul mercato più vicino, al momento del raccolto.

Le parti potranno convenire l'una o l'altra forma di somministrazione: nel silenzio delle parti si seguiranno gli usi locali.

Quando il contadino sia debitore, verso il locatore, di parte del fitto precedente, l'obbligo delle somministrazioni di cui nel

comma 1° del presente articolo resta ridotto di un ammontare corrispondente all'arretrato.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Libertini Gesualdo.

LIBERTINI GESUALDO. Io aveva presentato diversi emendamenti che in sostanza si concretavano nella soppressione degli articoli dei patti agrari. Ma ormai anche questa pare questione esaurita... (*Interruzioni*).

Prego i colleghi di un momento solo di benevole attenzione: ...questione non esaurita di fatto, ma definita nel senso di dover discutere anche questa parte dei patti agrari. Ritiro perciò gli emendamenti (*Bravo! Bene!*), ma tengo fermo, s'intende, quello presentato con altri colleghi...

MAJORANA GIUSEPPE, *relatore*. Ne parleremo all'articolo 11.

LIBERTINI GESUALDO. Vorrei spiegare il mio pensiero adesso, per non tornarci più su. (*Oooh!*)

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Potrà parlarne all'articolo 11.

LIBERTINI GESUALDO. Allora parlerò quando saremo all'articolo 11.

PRESIDENTE. L'onorevole Rocco ha presentato il seguente emendamento: « *al primo comma, alle parole: ai due quinti, sostituire: un sesto* ».

L'onorevole Rocco ha facoltà di parlare.

ROCCO. Il mio emendamento tende a sostituire l'obbligo dei due quinti dell'affitto che i locatori dovrebbero dare ai contadini, ad un sesto.

Faccio notare alla Camera che i due quinti dell'intero affitto, congiunti all'obbligo delle sementi, e ad altri obblighi, potrebbero corrispondere quasi alla intera prestazione del contadino; ecco perchè ho proposto un sesto.

PRESIDENTE. L'onorevole Fili-Astolfone ha presentato il seguente emendamento:

« *Nel 1° comma aggiungere dopo le parole: non ostante qualsiasi patto in contrario, le seguenti: eccetto quanto è stabilito nell'articolo 11, 2ª parte, dei contratti di mezzadria* ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Fili-Astolfone.

FILI-ASTOLFONE. Vi rinuncio e mi riservo di parlare all'articolo 11.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. L'onorevole Scorciarini-